

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) Oggetto

1.1. Le presenti Condizioni Generali hanno ad oggetto la disciplina dei contratti di comodato d'uso di ausili alla mobilità fra l'Associazione di Promozione Sociale Nutrimenti (c.f. 92294940280), con sede in 35129 Padova, Via Carlo Ederle n. 8, e gli utenti persone fisiche, associate all'Associazione, che, per uso proprio, di un loro familiare o di un terzo, ne hanno fatto richiesta di utilizzo a tale titolo, per un tempo determinato, tramite la piattaforma *on-line* all'uopo predisposta dall'Associazione di Promozione Sociale Nutrimenti, nell'ambito del progetto denominato "*Ambiente e Cultura 4.All*" dalla medesima elaborato.

2) Definizioni

2.1. All'interno delle presenti Condizioni Generali di Contratto, con l'espressione "*Comodante*" si fa riferimento all'Associazione di Promozione Sociale Nutrimenti; con l'espressione "*Comodatario*" si fa riferimento alla persona fisica, associata all'Associazione di Promozione Sociale Nutrimenti, che, per uso proprio, di un suo familiare o di un terzo, addivene al contratto di comodato d'uso avente ad oggetto tale ausilio; con l'espressione "*Ausilio alla mobilità*" si fa riferimento al bene mobile, di proprietà del Comodante e concesso in comodato d'uso al Comodatario, funzionalmente destinato a favorire la mobilità a persona dalla mobilità ridotta, previamente prenotato tramite la piattaforma *on-line* all'uopo predisposta dall'Associazione di Promozione Sociale Nutrimenti; con l'espressione "*Contratto*" si fa riferimento al contratto di comodato d'uso con il quale il Comodante consegna al Comodatario un Ausilio alla mobilità per l'utilizzo al quale lo stesso è funzionalmente destinato e per un tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine pattuito.

3) Disposizioni generali

3.1. Ciascun Contratto concluso dal Comodante s'intende regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali, che, pertanto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3.2. Le presenti Condizioni Generali si applicano con esclusione di qualsiasi altra clausola o condizione, fatta eccezione per eventuali clausole particolari preventivamente concordate per iscritto e sottoscritte per accettazione dal Comodante e dal Comodatario. Pertanto, eventuali condizioni, clausole o limitazioni, di qualunque natura e specie, unilateralmente inserite dal Comodatario nel Contratto si avranno per non apposte.

4) Conclusione del Contratto

4.1. Il Contratto s'intende concluso nel momento e nel luogo in cui, previa sottoscrizione del relativo atto in forma scritta, avverrà la consegna al Comodatario, da parte del Comodante, dell'Ausilio alla mobilità.

4.2. In ogni caso, la consegna dell'Ausilio alla mobilità sarà preceduta da una verifica congiunta circa lo stato di conservazione e di funzionalità di tale ausilio. La presa in consegna dell'Ausilio alla mobilità implicherà riconoscimento, da parte del Comodatario, circa il perfetto stato di conservazione, l'assenza di vizi, la piena efficienza e la totale

idoneità di tale ausilio alla sua funzione, ad ogni effetto di legge e di contratto.

5) Durata

5.1. Il Contratto decorrerà dal momento della sua conclusione, come definita al precedente Art. 4.1. e avrà durata sino alla data e all'ora contrattualmente stabilite per la riconsegna al Comodante dell'Ausilio alla mobilità che ne costituisce oggetto.

5.2. Qualora, durante il termine convenuto, sopraggiungesse un urgente ed impreveduto bisogno del Comodante, quest'ultimo potrà esigere l'immediata restituzione dell'Ausilio alla mobilità, senza che il Comodatario, in tal caso, possa pretendere alcunché dall'Associazione di Promozione Sociale Nutrimenti a qualsivoglia titolo.

6) Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si impegna ed obbliga a:

6.1. utilizzare l'Ausilio alla mobilità esclusivamente per l'uso al quale lo stesso è funzionalmente destinato;

6.2. custodire e conservare l'Ausilio alla mobilità con la diligenza del buon padre di famiglia;

6.3. non concedere a terzi il godimento dell'Ausilio alla mobilità, fatto salvo il caso in cui tale ausilio sia stato ricevuto dal Comodatario in funzione dell'utilizzo del medesimo da parte di un proprio familiare o di un terzo, e comunque negli stretti limiti di tali ipotesi. Ferme tali ipotesi, sono espressamente vietati il subcomodato ed ogni altra cessione di godimento, così come, in ogni caso, la cessione a qualunque titolo del Contratto, in tutto od in parte;

6.4. sostenere ogni eventuale spesa necessaria per utilizzare l'Ausilio alla mobilità, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute per la conservazione del medesimo, in quanto ne sia comprovata la necessità e l'urgenza;

6.5. non manomettere e/o modificare in alcun modo l'Ausilio alla mobilità;

6.6. restituire l'Ausilio alla mobilità, alla scadenza del Contratto, nel medesimo stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deterioramento derivante da un corretto utilizzo dello stesso;

6.7. riconsegnare al Comodante l'Ausilio alla mobilità alla data e all'ora contrattualmente stabilite per la riconsegna;

6.8. segnalare immediatamente al Comodante ovvero, al più tardi, al momento della riconsegna, ogni eventuale danno arrecato all'Ausilio alla mobilità durante la vigenza del Contratto;

6.9. in ipotesi di furto dell'Ausilio alla mobilità, consegnare al Comodante copia della relativa denuncia presentata alle competenti Autorità.

7) Responsabilità

7.1. Dal momento della consegna dell'Ausilio alla mobilità, il Comodatario sarà responsabile della custodia del medesimo ed assumerà su di sé tutti i rischi inerenti al suo utilizzo, al suo funzionamento e alla sua conservazione, anche per

danneggiamento o deperimento o perdita totale o parziale dello stesso, quand'anche dipendenti da atti e/o fatti di terzi.

7.2. Il Comodatario sarà altresì responsabile qualora l'Ausilio alla mobilità perisca per caso fortuito a cui poteva sottrarlo sostituendolo con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, abbia preferito la propria.

7.3. Il Comodatario che impiegasse l'Ausilio alla mobilità per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, sarà responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non dimostri che tale ausilio sarebbe perito anche se non l'avesse impegnato per l'uso diverso o l'avesse restituito a tempo debito.

7.4. Il Comodatario sarà responsabile, oltre che di qualsiasi danno cagionato a sé stesso e/o a cose proprie, anche degli eventuali danni alla persona per l'uso da parte della quale l'Ausilio alla mobilità sia stato ricevuto in consegna e/o a cose della stessa, nonché dei danni ai terzi in genere e/o a cose di terzi, derivanti dall'utilizzazione di quanto oggetto del Contratto, assumendo in merito, dal momento della consegna dell'Ausilio alla mobilità, l'impegno a tenere indenne il Comodante da qualsiasi domanda, pretesa e/o azione di qualsiasi natura e specie, da chiunque provenienti, derivanti e/o connessi, direttamente ed indirettamente, all'utilizzo di tale ausilio.

8) Riconsegna

8.1. In mancanza di diversa indicazione da parte del Comodante, l'Ausilio alla mobilità dovrà essere riconsegnato dal Comodatario, alla data e all'ora contrattualmente stabilite, nel luogo in cui ne è stata fatta consegna.

8.2. Fermo quanto stabilito al precedente Art. 6.8., all'atto della riconsegna le Parti procederanno ad una verifica congiunta circa lo stato di conservazione e di funzionalità dell'Ausilio alla mobilità, anche ai fini dell'accertamento di eventuali danni.

8.3. Qualora, all'esito della verifica di cui al precedente Art. 8.2., fosse riscontrato un degrado eccedente la normale usura, una qualunque manomissione e/o modifica ovvero la sussistenza di danni provocati all'Ausilio alla mobilità, le relative riparazioni e i necessari ripristini saranno eseguiti a cura del Comodante e a spese del Comodatario, il quale s'impegna ed obbliga a rifondere al Comodante gli esborsi sostenuti per tali interventi di riparazione e ripristino entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento, da parte del Comodante stesso, dell'inerente documentazione fiscale.

9) Penale

9.1. In ipotesi di mancata restituzione dell'Ausilio alla mobilità alla scadenza convenuta, sarà dovuta al Comodante, da parte del Comodatario, una penale di misura pari ad Euro 100,00 (diconsi Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto del Comodante al risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

10) Norme regolatrici

10.1. Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali sarà regolato dalle norme sul comodato previste dagli Articoli 1803 ss. cod. civ.

11) Disposizioni finali

L'invalidità, in tutto ed in parte, di singole disposizioni delle presente Condizioni Generali non inficia la validità delle restanti previsioni.

12) Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

12.1. Il Comodante garantisce il pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali in tutte le fasi del rapporto con il Comodatario.

12.2. Il trattamento dei dati da parte del Comodante avverrà nei termini e secondo le modalità specificati nell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento di cui al precedente Art.

12.1. consultabile in versione completa sul sito internet www.ambientecultura4all.it e dallo stesso scaricabile.